



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 settembre 2017, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Mario Antonio Crea (Tessera FISE n. 000538/L)

Premesso che

- con atto di incolpazione depositato il 13 giugno 2017, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito il signor Mario Antonio Crea per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. c), con le aggravanti di cui all'art. 8, lettere a) e g) del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R. G.), nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con i seguenti capi di incolpazione:
 - 1) raggiri nella gestione dei cavalli *Ricero* e *Scoop*;
 - 2) omessa informazione circa le condizioni di salute della cavalla *Naral*;
 - 3) aggressione e minacce nei confronti della sig.ra Lionella Vassalli;
- visto l'art. 48 R. G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per la data del 20 luglio 2017, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- con memoria difensiva del 17 luglio 2017 si è costituito in giudizio il signor Crea, chiedendo che nessuna delle violazioni delle norme citate nell'atto di deferimento gli venisse imputata;
- all'udienza del 20 luglio 2017 questo Collegio, dato atto dell'intervento depositato il 10 luglio 2017 in nome e per conto dei sigg.ri Giorgio Pezzi e Lionella Vassalli, originari segnalanti, lo ha rigettato, dichiarandolo inammissibile in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 53 R. G.. Statuisce, infatti, detto articolo che un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale



Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento Federale (comma 1), e che con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica (comma 3).

Orbene, va rilevato che l'atto di intervento si limita a segnalare, quale interesse che lo giustifica, la circostanza di *"ritenere opportuna la partecipazione dei signori Pezzi e Vassalli"*, senza null'altro aggiungere a sostegno dell'interesse specifico, tutelato dall'Ordinamento, che la norma richiede che sia specificamente dimostrato. È di tutta evidenza, pertanto, che l'intervento, così come formulato, è inammissibile in quanto privo dei requisiti richiesti dal 3° comma dell'art. 53 R. G..

- sempre nel corso della detta udienza questo Collegio ha chiesto alla Procura di specificare, con riferimento al capo di incolpazione *sub 1) "raggiri nella gestione dei cavalli Ricero e Scoop"*, se i detti raggiri, relativamente al cavallo *Ricero* dovessero considerarsi concretati nell'illegittima appropriazione dello stesso da parte del signor Crea, come in atto di incolpazione e deferimento, pag. 4, sestultimo rigo; e con riferimento al cavallo *Scoop* dovessero considerarsi concretati nella gestione del cavallo con modalità contrarie agli accordi intercorsi con gli esponenti, come in atto di incolpazione e deferimento, pag. 4, quintultimo rigo. La Procura ha precisato che, con riferimento al cavallo *Ricero*, il capo di incolpazione è *"illegittima appropriazione da parte del signor Crea"* e, con riferimento al cavallo *Scoop*, il capo di incolpazione è *"modalità contrarie agli accordi intercorsi"*;
- acquisito agli atti *screenshot* di un messaggio nella piattaforma *WhatsApp*, prodotto dalla Procura e apparentemente proveniente dal signor Romano Troiani, questo Collegio ha disposto l'audizione del signor Troiani, del signor Alberto Colombari e della signora Roberta Delfini, e rinviato all'udienza del 28 settembre 2017;
- all'udienza del 28 settembre 2017 il Collegio ha preso atto che i signori Colombari e Troiani, regolarmente convocati il 25 luglio 2017 il primo, ed il 31 luglio 2017 il secondo, non sono comparsi. Sentita la signora Delfini, la causa è stata discussa e, all'esito, la Procura, riportandosi all'atto di incolpazione, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per 1 (un) anno *ex art. 6, lettere d) ed e) R. G.* e dell'ammenda di € 2.000 (duemila/00), in considerazione delle aggravanti di cui all'art. 8, lettere *a) e g) R. G.*



La Difesa, riportandosi alla memoria agli atti, ha concluso per l'assoluzione del Deferito poiché non sussiste alcuna prova con riferimento ai tre capi di incolpazione;

- il Tribunale Federale si è riservato per la decisione.

Rilevato che

- attesa la pluralità dei capi di incolpazione, si ritiene opportuno esaminarli separatamente.
- **1.** Con riferimento al capo di incolpazione *sub* 1) *“raggiri nella gestione dei cavalli Ricero e Scoop”*, occorre ulteriormente distinguere, alla luce anche della precisazione della Procura Federale effettuata all'udienza del 20 luglio 2017, tra quello riferito al cavallo *Ricero* e quello riferito al cavallo *Scoop*.
- **1.1.** Passando all'esame del primo capo di incolpazione, riferito al cavallo *Ricero*, e cioè *“illegittima appropriazione da parte del signor Crea”*, questo Tribunale rileva che lo stesso non risulta supportato da sufficiente materiale probatorio, necessario all'accertamento della responsabilità. Ed, infatti, dall'atto di deferimento emerge che il cavallo *Ricero*, originariamente acquistato dai signori Pezzi e Vassalli da potere del signor Colombari, venne montato dal dicembre 2015 in poi, con il consenso degli esponenti, dalla signora Delfini, la quale a sua volta contestualmente cedeva agli esponenti il proprio cavallo *Scoop*. Ed, ancora, che in data 30 settembre 2016 il cavallo *Ricero* veniva intestato alla signora Roberta Delfini. La Procura Federale addebita al signor Crea il trasferimento del passaporto del cavallo *Ricero* e della relativa comunicazione di vendita firmata dal signor Colombari in favore dei signori Pezzi/Vassalli alla signora Delfini, perché questa potesse provvedere all'intestazione del cavallo a se stessa.

All'esito dell'istruttoria è emerso che il cavallo *Ricero* è stato dato in cambio del cavallo *Scoop* dai signori Pezzi e Vassalli alla signora Delfini, senza esborso di denaro da parte di entrambi.

È altresì emerso che il passaporto del cavallo *Ricero* e la relativa comunicazione di vendita furono consegnati nel maggio 2016 alla signora Delfini dalla signora Vassalli alla presenza anche del signor Crea.

È agli atti, infine, dichiarazione del 19 ottobre 2016, sottoscritta dal signor Giorgio Pezzi, nella quale questi afferma di essere a conoscenza dell'avvenuto passaggio di proprietà del cavallo



Ricero dal signor Colombari alla signora Delfini, e dichiara altresì di non avere nulla a pretendere nei confronti della signora Delfini che *“alla data del 30/09/2016 diventa la proprietaria del cavallo Ricero”*.

Orbene, indipendentemente dalla circostanza che possa ritenersi provato o meno il trasferimento dei documenti alla signora Delfini da parte del signor Crea, non vi è alcun passaggio, né nell'atto di incolpazione, né nella successiva istruttoria, dal quale possa emergere alcun profilo di responsabilità del signor Crea in ordine all'*“illegittima appropriazione”* del cavallo *Ricero*.

Il cavallo non è mai entrato in possesso del signor Crea, circostanza pacifica e mai contestata; né risulta contestato o provato che il signor Crea abbia ricevuto un corrispettivo per la compravendita o lo scambio del cavallo *Ricero*. Cavallo che, giova ricordare, risulta trasferito ed intestato alla signora Delfini, e non al signor Crea.

Nell'odierna fattispecie non si pone un tema di valutazione della prova e dell'entità della stessa, non essendo neppure in presenza di un principio di prova riconducibile all'addebito *“illegittima appropriazione da parte del signor Crea”*.

- **1.2.** Passando all'esame del 1° capo di incolpazione relativamente al cavallo *Scoop*, e cioè *“gestione del cavallo con modalità contrarie agli accordi intercorsi”* con gli esponenti, dall'atto di incolpazione emerge che il cavallo *Scoop*, di proprietà della signora Delfini, veniva ceduto ai signori Pezzi, Vassalli e Crea, i quali concordavano di condividere le spese di mantenimento dell'equide, con l'accordo che il signor Crea lo avrebbe montato in gara *“per poi venderlo o darlo dentro ad un commerciante in cambio di un puledro”*. La Procura contesta al signor Crea di, contrariamente agli accordi presi, aver dato *Scoop* in fida ad una socia del circolo (non meglio identificata), *“continuando ad incamerare le relative spese di gestione versate dagli esponenti, ai quali poi, in data 19 ottobre 2016, riconosceva l'importo di € 2.500,00 a titolo di rimborso forfetario”*.

Il signor Crea ha negato, sia in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, sia nella memoria difensiva, di aver concesso in fida il cavallo *Scoop*. Quanto affermato dal Deferito è stato confermato dalla signora Loredana Vidini (identificata dal signor Riccardo Ciani - Presidente del C.I. Equestrian Center C&G, ove era scuderizzato il cavallo - quale amazzone che avrebbe preso in mezza fida il cavallo *Scoop*), che ha dichiarato di avere avuto, nel periodo di



riferimento, in mezza fida un altro cavallo, *Aladin Baio*. La signora Vidini ha altresì dichiarato di aver provato *Scoop*, propositole per l'acquisto dal signor Crea, al quale però aveva poi preferito un altro cavallo.

Con riferimento, infine, all'importo di € 2.500 di cui sopra, riconosciuto il 19 ottobre 2016 dal signor Crea al signor Giorgio Pezzi, che la Procura sostiene essere stato versato *"a titolo di rimborso forfetario"*, si rileva che la ricostruzione della Procura non ha riscontro documentale, atteso che è la Procura stessa che deposita, in allegato all'esposto introduttivo, l'attestazione con la quale il signor Crea dichiara di aver dato, il 10 ottobre 2016, al signor Giorgio Pezzi l'importo di € 2.500, *"per il 50% del cavallo "SCOOP" passaporto n. 02003/L che era in comproprietà con il signor Giorgio Pezzi (...)"*. La stessa dichiarazione è altresì sottoscritta dal signor Pezzi, che a sua volta dichiara di *"non avere nulla a pretendere nei confronti del signor Mario Antonio Crea"*.

- 2. Con riferimento al 2° capo di incolpazione, *"omessa informazione circa le condizioni di salute della cavalla Naral"*, la Procura ritiene che le condizioni di salute della cavalla *Naral* fossero note al signor Mario Crea, ma da questi tacite agli acquirenti, dallo stesso indotti a non sottoporre l'animale alla visita di compravendita.

Con la premessa che è indubbia la responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, in capo al soggetto che, nell'ambito di una compravendita di un cavallo, artatamente carpisca la fiducia in lui riposta dall'acquirente, inducendolo a non sottoporre l'animale alla visita, occorre verificare se nella fattispecie i detti presupposti si siano realizzati.

La Procura sostiene che il signor Crea fosse al corrente di problematiche articolari a carico dell'anteriore destro della cavalla *Naral*, circostanza riferita dal signor Romano Troiani, ma negata dal signor Crea.

Sono agli atti del presente procedimento due dichiarazioni sottoscritte dal signor Troiani - una offerta in produzione dalla Procura, per il tramite dei segnalanti, ed una dal signor Crea - di tenore diametralmente opposto. Nella prima, scritta al computer e priva di data, il signor Troiani dichiara che il signor Crea fosse a conoscenza di tutti i problemi di salute della cavalla *Naral*. Nella seconda, datata 2 maggio 2017 e scritta di pugno, il signor Troiani specifica che la dichiarazione presentata dalla segnalante Vassalli, e da lui precedentemente sottoscritta, non



veniva letta dallo stesso, che firmava in fiducia, e che tutte le dichiarazioni nei confronti del signor Mario Crea non erano veritiere giacché, per quanto qui di interesse, il signor Crea non era a conoscenza delle condizioni di salute della cavalla *Naral*.

Agli atti vi è altresì uno *screenshot* di un messaggio *WhatsApp*, prodotto in giudizio dalla Procura, al quale non può riconoscersi efficacia probatoria, atteso che non ne è certa la provenienza, né la data di trasmissione.

Il signor Troiani, regolarmente convocato da questo Tribunale per essere sentito in ordine alle proprie dichiarazioni, non si è presentato, non adducendo giustificazioni plausibili.

Né rilievo probatorio può riconoscersi al certificato medico del cavallo del 27 ottobre 2014, prodotto dalla Procura Federale, poiché antecedente al periodo (gennaio 2016) in cui il cavallo è arrivato presso la scuderia del C.I. in cui lavorava il signor Crea, e che non risulta essere mai stato nella disponibilità di quest'ultimo.

Conseguentemente questo Tribunale Federale, in virtù degli unici dati oggettivi agli atti, e cioè le due dichiarazioni del signor Troiani, non può ritenere formatasi la prova sul punto.

- **3.** Con riferimento al capo di incolpazione relativo all'aggressione e alle minacce poste in essere dal signor Crea nei confronti della signora Vassalli, la Procura si riporta alle circostanze esposte nella segnalazione. Circostanze confermate dalle dichiarazioni del signor Riccardo Ciani, il quale ha riferito alla Procura, in sede di audizione: *"(...) ho visto il signor Crea tornare di corsa dal campo ostacoli, saltando la staccionata e dopo aver preso una scopa si parava davanti alla signora Vassalli, minacciandola di staccarle la testa e precisando anche che (...) avrebbe mandato qualcuno appositamente fuori dal suo negozio"*.

Tali circostanze risultano contestate dall'incolpato con generica negazione, formulata sia in sede di processo verbale di interrogatorio che in memoria di costituzione, non assistita da materiale atto a provare l'estraneità dai fatti.

La predetta condotta costituisce illecito a norma dell'art. 1, comma 2, lett. c), R. G., ai sensi del quale è sanzionabile *"ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo"*.



Va, per completezza, rilevato che il signor Crea ha depositato agli atti del presente procedimento atto di denuncia e querela nei confronti dei signori Vassalli e Pezzi, per condotta ingiuriosa e diffamatoria, anche antecedente all'evento contestato in questa sede.

Ritenuto che

- l'istruttoria compiuta dalla Procura Federale non fornisce elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità dell'incolpato in ordine all'illegittima appropriazione, da parte del signor Crea, del cavallo *Ricero*, alla gestione del cavallo *Scoop* con modalità contrarie agli accordi intercorsi ed alla conoscenza, da parte del signor Crea, delle condizioni di salute della cavalla *Naral*;
- la documentazione agli atti del presente procedimento appare pertanto insufficiente a dimostrare gli illeciti *sub* 1) e 2) dell'atto di incolpazione contestati al signor Crea, con riguardo alla violazione dell'art. 1, comma 1, con le aggravanti di cui all'art. 8, lettere *a)* e *g)* del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale FISE e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- è principio consolidato della giustizia sportiva che *"lo standard probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito"* (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6);
- nel caso di specie l'insufficienza probatoria, così come intesa dal Collegio di Garanzia, si traduce nell'impossibilità di giungere ad un accertamento della colpevolezza del Deferito;
- risulta, invece, sufficientemente supportato il capo di incolpazione relativo all'aggressione ed alle minacce poste in essere dal signor Crea nei confronti della signora Vassalli e,



Federazione Italiana Sport Equestri

conseguentemente, la violazione dell'art. 1, comma 2, lettera c) R. G., relativamente alla quale questo Collegio ritiene che sia applicabile la circostanza attenuante *ex art. 9, lett. a) R. G.*

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 9 del Regolamento di Giustizia FISE, 10 dello Statuto Federale FISE, 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

ASSOLVE

il signor Mario Antonio Crea, in epigrafe generalizzato, relativamente ai capi di incolpazione *sub 1) e 2)* dell'atto di deferimento;

APPLICA

Al signor Mario Antonio Crea la sanzione della sospensione *ex art. 6, comma 1, lettere d), e), f)* per giorni 15 (quindici) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 12 ottobre 2017.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: F.to Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Anna Cusimano